

Legge regionale 25 ottobre 1994 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 32

Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Programma 2.3.2.)

1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento e alla ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.

11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredata dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento; l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione. >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è sostituita con la seguente: << Contributi pluriennali costanti alla Camera di commercio di Gorizia per il completamento e la ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia >>.